

**I.M.U. SALDO 2019 - SCADENZA 16/12/2019**

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 stabilisce che:

- a) L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 - Suddetta abolizione dell'IMU si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale da Regolamento Comunale:
- abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi
- b) L'imposta municipale propria non si applica altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

**ESENZIONE TERRENI AGRICOLI**

I terreni agricoli sono esenti in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della legge n. 208/2015.

**ABBATTIMENTO 50% DELLA BASE IMPONIBILE**

E' previsto l'abbattimento al 50% della base imponibile:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

**IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

**ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019**

aliquota fabbricati in genere ed aree fabbricabili	10,6 per mille
aliquota immobili categoria C1 e C3	10,2 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10) e relative pertinenze, locati con regolare contratto registrato	10,0 per mille
aliquota immobili categoria catastale A (ad eccezione degli A10) e relative pertinenze, locati con contratto a canone concordato	8,2 per mille
aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado di parentela	8,6 per mille
aliquota abitazione principale solo per categoria A/1- A/8 - A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	3,5 per mille

**DICHIARAZIONE IMU**

La dichiarazione IMU relativa al 2019 e le eventuali autocertificazioni per l'applicazione di agevolazioni o esenzioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31/12/2020.

# TASI SALDO 2019 - SCADENZA 16/12/2019

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli.

Dal 01/01/2016 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e le relative pertinenze, nonché le fattispecie assimilate all'abitazione principale ai sensi di legge e del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTE ANNO 2019	
aliquota abitazione principale <b>solo per categoria A/1- A/8 - A/9</b> e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 (ISEE relativo all'anno precedente rispetto a quello di imposizione) si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	2,5 per mille
aliquota abitazione principale <b>solo per categoria A/1- A/8 - A/9</b> e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 c. 3 e accertato ai sensi dell'art.4 della Legge 104 del 05/02/1992. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 (ISEE relativo all'anno precedente rispetto a quello di imposizione) si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	2 per mille
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11	1 per mille
aliquota altri immobili	0 per mille

Specificatamente alla categoria "Fabbricati rurali ad uso strumentale" di cui sopra, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, sono state determinate:

- nella misura del 10 % l'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile
- nella misura del restante 90 %, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

## DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione TASI relativa al 2019, le eventuali autocertificazioni e copia dei modelli ISEE per l'applicazione della detrazione di € 100,00, devono essere presentati all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31/12/2020.

## MODALITA' DI PAGAMENTO IMU E TASI

L'imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento **F24** oppure mediante apposito **bollettino c/c postale** da reperire presso gli uffici postali. Il modello F24 può essere compilato autonomamente accedendo allo sportello web IUC presente sia sul sito istituzionale del comune sia sul sito del CIS srl. In caso di utilizzo del modello F24 va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali" con l'indicazione del **Codice Ente Comune di Maiolati Spontini "E837"** ed i rispettivi codici tributo di seguito riportati

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
IMU per abitazione principale e relative pertinenze	3912 (comune)
IMU per aree fabbricabili	3916 (comune)
IMU per gli altri fabbricati	3918 (comune)
IMU per fabbricati categoria D riservata allo stato - La quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato	3925 (stato)
IMU per fabbricati categoria D incremento riservato al comune	3930 (comune)
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958 (comune)
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959 (comune)
TASI per le aree fabbricabili	3960 (comune)
TASI per altri fabbricati	3961 (comune)

Sia per la TASI che per l'IMU l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda:

- al sito istituzionale del comune [www.comune.maiolatispontini.an.it](http://www.comune.maiolatispontini.an.it)
- allo sportello web del contribuente [www.cis-info.it](http://www.cis-info.it) in cui è anche possibile calcolare l'imposta e predisporre il modello di pagamento
- al Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 26 del 09/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni

Si informa che lo sportello informazione del **CIS SRL SERVIZIO ENTRATE** osserva il seguente orario: **lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00 ed il martedì dalle 15.00 alle 17.30**